CAMERA DEI DEPUTATI N. 1310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CITARISTI, VISCARDI, ABETE, FERRARI SILVESTRO, BONFERRONI, BIANCHINI, BRICCOLA, FAUSTI, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROCCHI, ROSSI, SANGALLI, ZOSO

Presentata il 16 febbraio 1984

Interventi in favore della produzione industriale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro dell'attuale congiuntura economica si rende necessario aggiornare le norme vigenti di incentivo alla produzione industriale, al fine di adeguarle alle nuove esigenze della realtà economica e sociale.

L'attuale crisi economica sta creando ogni giorno di più problemi occupazionali, per cui risultano oggi inattuali i limiti previsti sia in aumento che in diminuzione per gli investimenti agevolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, per la sola diminuzione, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 prevede infatti che per gli ammodernamenti non ci può essere aumento occupazionale tranne che per il personale femminile. Questa disposizione è in linea con la situazione economica del 1976, quando nelle aree industrializzate non vi erano problemi occupazionali, per cui era opportuno stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro solo nelle aree insufficientemente sviluppate.

Attualmente la crisi occupazionale è estesa a tutto il territorio nazionale, per cui penalizzare le imprese che creano nuovi posti di lavoro anche nelle aree industrializzate non risponde ai più recenti indirizzi di politica economica.

Per tale motivo si ritiene opportuno consentire aumenti occupazionali anche per gli ammodernamenti realizzati in aree

sviluppate nei limiti del 30 per cento del livello occupazionale precedente l'inizio degli investimenti.

Problema analogo si pone per le diminuzioni occupazionali. Attualmente il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 prevede per il periodo di ammortamento del mutuo agevolato la conservazione del livello occupazionale nei limiti del 20 per cento di quello indicato nel decreto di concessione dei contributi; la legge 12 agosto 1977, n. 675 prevede che detto livello occupazionale non possa scendere nemmeno di una unità.

Appare evidente l'inadeguatezza delle predette limitazioni, per effetto delle quali un calo occupazionale eccedente quello consentito fa perdere il diritto ai contributi, con conseguente ulteriore aggravio della situazione economica e finanziaria delle imprese interessate; il che conduce a nuovi licenziamenti con le conseguenze immaginabili sul piano economico e sociale.

Per tali motivi è opportuno che sia consentita una diminuzione occupazionale, per il periodo relativo all'ammortamento del finanziamento agevolato, pari al 30 per cento del livello occupazionale indicato nel decreto di concessione dei contributi.

Del pari urgente si presenta l'adeguamento dei limiti degli investimenti ai fini della preventiva approvazione del CIPI, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

I predetti limiti di 10 miliardi per i nuovi impianti, di 4 miliardi per gli ampliamenti e di 2 miliardi per gli investimenti oggetto delle agevolazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non sono più adeguati se si tiene conto dei tassi di inflazione verificatisi nell'ultimo quinquennio.

In proposito si fa rilevare che i limiti massimi di investimento ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 sono stati raddoppiati nel 1981 con il decreto-legge n. 414, convertito nella legge 2 ottobre 1981, n. 544. I predetti limiti sono perciò passati da 2 a 4 miliardi per le aree sufficientemente sviluppate del nord, da 3 a 6 miliardi per le aree insufficientemente sviluppate del nord, da 5 a 10 miliardi per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale.

Pertanto un adeguamento dei limiti previsti per la preventiva approvazione del CIPI è più che necessario ed urgente. Tale adeguamento dovrebbe elevare i limiti a 30 miliardi per le nuove iniziative, a 12 miliardi per gli ampliamenti, a 4 miliardi per gli investimenti agevolabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le prescrizioni sopra indicate sono contenute negli articoli che compongono il disegno di legge.

È opportuno inoltre apportare una rettifica alle modalità relative alle emissioni obbligazionarie previste dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di consentire le emissioni obbligazionarie stesse da parte delle imprese che controllano, sia direttamente sia indirettamente, le imprese che effettuano gli investimenti agevolati.

Detta necessità si impone per consentire economie di gestione nelle emissioni obbligazionarie e nelle connesse operazioni previste dalle relative norme, che sono molto complesse. L'economia di gestione consiste infatti nell'accertamento di dette operazioni nelle società contrattuali, che meglio delle controllate società operative sono in condizioni di porle in essere.

Opportuno appare inoltre intervenire a favore dei consorzi di garanzia fidi previsti dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di prorogare la loro attività fino all'esercizio finanziario che contiene l'ultima autorizzazione di spesa prevista dalla lettera *a*), I, dell'articolo 29 della citata legge 12 agosto 1977, n. 675 (1986) e di raddoppiare il limite massimo dell'intervento – da 10 a 20 milioni di lire – che attualmente, a seguito dell'elevato tasso di inflazione verificatosi negli ultimi anni, ha reso il predetto limite di 10 milioni di lire decisamente inadeguato.

Si tratta di consorzi tra piccole e medie imprese con funzione di garanzia mutualistica che hanno potuto trovare applicazione solo con l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240, che all'articolo 12 ha ridefinito il campo di intervento dello Stato in favore dei predetti organismi.

Un ulteriore intervento si rende, infine, necessario a favore delle imprese artigiane, allo scopo di consentire a quelle che effettuano investimenti non inferiori a 500 milioni di lire di accedere al credito a medio termine o al credito agevolato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, e dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Si ritiene questa una norma molto importante, in quanto ha una funzione di stimolo alla crescita delle imprese artigiane, con i conseguenti positivi effetti anche sotto l'aspetto occupazionale a causa dell'elevato numero delle imprese che potrebbero essere interessate.

Passando all'esame dei vari articoli, si deve notare che in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ormai quasi al termine del terzo anno di effettiva operatività, si è riscontrato che alcune norme non sono più rispondenti all'attuale congiuntura economica o si sono dimostrate di difficile applicazione.

Per tali motivi si rende necessario apportare alla predetta norma dei piccoli emendamenti-aggiustamenti.

All'articolo 1 i predetti emendamenti riguardano:

1) la possibilità di consentire aumenti occupazionali fino al 30 per cento nei casi di programmi di ammodernamento, per i quali l'articolo 3-*bis* della legge 31 marzo 1979, n. 91, vieta aumenti diversi dall'occupazione femminile;

2) l'allargamento al 30 per cento della tolleranza sul mantenimento del livello occupazionale durante il periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati.

Attualmente vi sono circa 500 pratiche in attesa di esame per la sospensione dell'erogazione dei contributi, in quanto hanno superato, per la quasi totalità, la soglia del 20 per cento solo di poco.

È una situazione che penalizza moltissime aziende per motivi non attribuibili alle stesse: infatti la crisi economica ha colpito tutti i settori produttivi, costringendo le imprese a ridurre il volume dell'attività e quindi anche dell'occupazione.

Il predetto numero, da notizie che pervengono dagli istituti di credito, sembra destinato a crescere in modo cospicuo.

L'attuale misura del venti per cento prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 non è perciò più adeguata.

D'altra parte non è da ritenere che la minaccia della sospensione dei contributi induca le imprese a mantenere l'occupazione.

È invece il contrario, in quanto la sospensione dei contributi aggrava lo stato di crisi delle imprese stesse accelerando i licenziamenti.

L'allargamento della fascia di scostamento consente di aiutare le imprese che sono ancora capaci di mantenersi sul mercato. Infatti, le imprese costrette a superare la predetta soglia o sono decotte, e quindi vanno abbandonate, o operano in settori in grave crisi, ed allora vanno sorrette in quanto i licenziamenti non sono imputabili alle imprese stesse, così come prevede lo stesso articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La predetta fascia di scostamento è consentita anche per la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede una rigidità assoluta sul mantenimento del livello occupazionale, rigidità ormai non più attuale e che interessa tutte le imprese che hanno fatto ricorso alla predetta norma (circa duecento, comprese quelle in attesa della concessione dei contributi).

Articolo 2. Il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, prevede che i programmi di investimento che comportano costi superiori ad un certo ammontare siano sottoposti al parere del CIPE, ora del CIPI.

Le predette soglie sono attualmente:

1) di lire 10 miliardi per i nuovi impianti;

2) di lire 4 miliardi per gli investimenti per ampliamento di stabilimenti esistenti di valore, compreso l'investimento per il quale si chiede l'autorizzazione, superiore a dieci miliardi;

3) di lire 2 miliardi per i programmi oggetto delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I previsti limiti risultano ormai troppo modesti per cause inflattive.

Di conseguenza risulta necessario aggiornare i limiti previsti a valori più rispondenti all'attuale realtà economica operativa.

Pertanto vengono ritenuti più rispondenti i limiti rispettivamente, di lire 30 miliardi per i nuovi investimenti, di lire 12 miliardi per gli ampliamenti, di lire 4 miliardi per gli investimenti oggetto delle agevolazioni ex decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Articolo 3. L'articolo estende le agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, anche in caso di emissione di obbligazioni da parte di società o enti pubblici economici che controllino, direttamente o indirettamente, le imprese che hanno richiesto le agevolazioni statali.

Articolo 4. Gli interventi previsti dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore dei concorsi di garanzia collettiva fidi hanno trovato una prima applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240, che, all'articolo 12, ha ridefinito il campo d'intervento dello Stato a sostegno di detti organismi di garanzia mutualistica tra piccole e medie industrie.

Tale intervento si concreta – nella previsione del citato articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240 – nella concessione di un sostegno contributivo, utilizzando appunto le disponibilità della legge 12 agosto 1977, n. 675, a quei consorzi che « costituiscano fondi di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidarne la capacità operativa ».

Di fatto, se si tiene conto del tempo trascorso per emanare le norme d'attuazione, l'articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, ha ricevuto effettiva applicazione solo al termine del 1982, nel momento stesso in cui scadevano i termini di presentazione delle domande sul « Fondo ristrutturazione e riconversione » della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La norma proposta con l'emendamento in esame intende:

1) assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240;

2) adeguarne l'entità (aumento da 10 a 20 milioni) rispetto ai crescenti impegni in garanzia che i consorzi devono fronteggiare in un quadro economico assai difficile, oltreché ai mutati valori monetari.

Sotto il primo profilo, la norma proposta ha una portata essenzialmente interpretativa, nel senso di dare contenuto concreto all'articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, che pur richiamandosi alla legge 12 agosto 1977, n. 675, non si lega ai termini vigenti per l'accesso al « Fondo ristrutturazione e riconversione ». In caso diverso, si finirebbe per attribuire alla legge 21 maggio 1981, n. 240, una limitazione temporale di validità che sarebbe contraria alle intenzioni del legislatore e, per di più, paradossale, perché circoscritta ad un solo anno.

Articolo 5. Le imprese artigiane sono disciplinate dalla legge 25 luglio 1956, numero 860.

Le predette imprese possono, oggi, rivolgersi solo agli istituti di credito ordinario sia per il credito di esercizio sia di investimento.

Sui mutui per investimento, gli artigiani possono ottenere contributi in conto interessi da parte dell'Artigiancassa su finanziamenti agevolati fino al limite massimo di 60 milioni. Questo limite è stato fissato dal CICR su proposta della stessa Artigiancassa, al fine di poter agevolare le operazioni minori e più capillari.

Con la legge finanziaria del 1983 l'Artigiancassa è stata rifinanziata per 1.040 miliardi per il periodo 1983-1989 e ciò co-

prirà tutto l'arretrato (1.152 miliardi per richieste giacenti al 31 dicembre 1982) e le domande previste per il 1983 (2.800 miliardi).

Alle imprese artigiane le norme in vigore precludono l'accesso al finanziamento agevolato a medio termine per le operazioni di maggiore importo. Molti artigiani, però, hanno dimensioni ed investimenti da piccola impresa, in particolare quelli che svolgono attività industriali riconducibili ai settori estrattivo e manifatturiero.

V'è perciò un evidente vuoto legislativo a danno della categoria. Vuoto legislativo che appare ancora più evidente se si pone mente al fatto che anche le imprese commerciali hanno accesso al credito di mediotermine, anche agevolato (legge n. 1016 del 1961, prima; legge n. 517 del 1975, ora).

Detto orientamento può essere concretizzato solo mediante un provvedimento di legge. Per non invadere la sfera di competenza e di operatività dell'Artigiancassa, l'articolo prevede l'ammissione delle imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero per gli investimenti non inferiori a 500 milioni di lire ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, l'aumento dei livelli occupazionali all'entrata a regime degli impianti compatibili con gli ammodernamenti di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è stabilito nella misura del 30 per cento rispetto al livello occupazionale esistente il giorno precedente l'inizio degli investimenti.

La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il limite di diminuzione del livello occupazionale previsto dal secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, entro il quale occorre rimanere o rientrare ai fini della conservazione del diritto ai contributi, è elevato al 30 per cento. La predetta fascia di diminuzione è consentita anche per i programmi agevolati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 2.

È elevato a lire 30 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

È altresì elevato a lire 12 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali pre-

esistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 30 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

È elevato a lire 4 miliardi il limite dimensionale dell'investimento globale rispetto al quale resta subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, la concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

ART. 3.

Le agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

ART. 4.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato fino a lire 20 milioni. Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 29, numero I, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 5.

Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni

di lire, al credito a medio termine ordinario, a norma della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, ed agevolato a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.